

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2016

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

16A08739

DECRETO 5 dicembre 2016.

Modifica al decreto 21 giugno 2013, con il quale al laboratorio Innovhub - Stazioni sperimentali per l'industria Divisione stazione sperimentale oli e grassi (SSOG), in Milano, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 3 novembre 2016, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 21 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (Serie generale) n. 159 del 9 luglio 2013, con il quale al laboratorio Innovhub - Stazioni sperimentali per l'industria Divisione stazione sperimentale oli e grassi (SSOG), ubicato in Milano, via Giuseppe Colombo n. 79/83 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la comunicazione del predetto laboratorio, presentata in data 25 novembre 2016, con la quale comunica che ha variato la denominazione in: Innovhub - Stazioni sperimentali per l'industria - Area SSOG;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 3 febbraio 2016 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuta la necessità di variare la denominazione al laboratorio Innovhub - Stazioni sperimentali per l'industria Divisione stazione sperimentale oli e grassi (SSOG);

Decreta:


Art. 1.

La denominazione del laboratorio Innovhub - Stazioni sperimentali per l'industria Divisione stazione sperimentale oli e grassi (SSOG) è modificata in: Innovhub - Stazioni sperimentali per l'industria - Area SSOG.

Art. 2.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio Innovhub - Stazioni sperimentali per l'industria - Area SSOG è autorizzato sono le seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Tocoferoli Tocopherols (5 - 3000 mg/kg)	MI-SSOG 31 Rev. 4 2015
2 Gliceril monopalmitato 2 Glyceril monopalmitate (0,1 - 2,0 %)	Reg. CEE 2568/1991 allegato VII + Reg. CE 702/2007
2 Gliceril monopalmitato 2 Glyceril monopalmitate (0,1 - 2,0 %)	COI/T.20/Doc. n. 23 2006
Acidi grassi liberi (espressi come acido oleico) Free fatty acid (as oleic acid) (0,1 - 20,0 % acido oleico)	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007 + Reg. UE 1227/2016 allegato I



Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto Spectrophotometric investigation in the ultraviolet (K232 1,30 - 4,00 K270 0,07 - 2,00 ?K 0,00 -0,20)	COI/T.20/Doc. No 19/Rev.3 2015 + Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. UE 1833/2015 allegato III + ISO 3656:2011
Cere Waxes (30 - 650 mg/kg)	Reg. CEE 2568/1991 allegato IV + Reg. CEE 183/1993 + Reg. CE 177/1994 + Reg. CE 702/2007 + COI/T.20/Doc. n. 18/Rev. 2 2003 + NGD C80 - 2002
Differenza tra contenuto effettivo e contenuto teorico di triacilgliceroli con ECN42 Difference between actual and theoretical content of triacylglycerols with ECN42	Reg. CEE 2568/1991 allegato XVIII + Reg. UE 299/2013 allegato II + COI/T.20/Doc.n. 20/Rev.3 2010
Esteri metilici degli acidi grassi Fatty acids methyl esters (ogni singolo acido grasso $\geq 0,01$ %, Acidi trans octadecenoici $\geq 0,01$ - 2 % Acidi trans octadecadienoici $\geq 0,01$ - 2 % Acidi trans octadecatritenoici $\geq 0,01$ - 2 %)	Reg. CEE 2568/1991 allegato X + Reg. UE 1833/2015 allegato IV
Metilesteri degli acidi grassi mediante gascromatografia / fatty acid methyl esters by gas chromatography (Ogni singolo acido grasso $\geq 0,01$ % Acidi trans octadecenoici $\geq 0,01$ - 2 % Acidi trans octadecadienoici $\geq 0,01$ - 2 % Acidi trans octadecatritenoici $\geq 0,01$ - 2 %)	Final Draft COI/T.20/Doc. No 33 Februray 2015
Numero di perossidi Peroxide value (0,1 - 30 meq O ₂ /kg)	Reg CEE 2568/1991 allegato III
Steroli e dialcoli triterpenici (composizione/contenuto) Sterols and triterpene dialcohols (composition and content) (ogni singolo Sterolo $\geq 0,1$ % Dialcoli triterpenici (Eritrodiolo + Uvaolo) 0,1 - 30,0 % Contenuto totale 900-5000 mg/Kg)	COI/T.20/Doc. n. 30/Rev. 1 2013 + Reg. CEE 2568/1991 allegato V + Reg. UE 1348/2013 allegato IV + Reg. UE 1833/2015 allegato II
Biofenoli mediante HPLC Bio-phenols (HPLC method) (30- 800 mg/kg) (30- 800 mg/kg)	NGD C 89 - 2010 + COI/T.20/Doc. n. 29/Rev.0 2009

Valutazione organolettica Organoleptic assessment	COI/T.20/Doc. No 15/Rev. 8 2015 + Reg. CEE 2568/1991 allegato XII + Reg. UE 1348/2013 allegato V + Reg. UE 1833/2015 allegato V + Reg. UE 1227/2016 allegato II
---	---

Art. 3.

L'autorizzazione ha validità fino all'8 febbraio 2018 data di scadenza dell'accREDITAMENTO.

Art. 4.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Innovhub - Stazioni sperimentali per l'industria - Area SSOG perda l'accREDITAMENTO relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente Italiano di AccredITAMENTO designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accREDITAMENTO e vigilanza del mercato.

Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accREDITATO.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 5 dicembre 2016

Il dirigente: POLIZZI

16A08742

